



**Riunione del 19 febbraio 2014**

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 30**

**27.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:  
IRIS GRASSI, in qualità di Presidente al tempo dei fatti della Green Volley  
ASD;  
GREEN VOLLEY ASD, in persona del Presidente p.t.**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente  
- Avv. Antonio Amato - Componente  
- Avv. Valeria Coppola - Componente – Estensore

Con relazione *ex art. 72 R.G.* la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, II co., R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- per **IRIS GRASSI**, in qualità di Presidente al tempo dei fatti della Green Volley ASD, per violazioni degli artt. 16 e 18 dello Statuto FIPAV; artt. 24 e 28 R.A.T. e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per aver effettuato il tesseramento/prestito della atleta Cristiana Tomassi senza aver garantito l'autenticità e la completezza dei dati ovvero con totale assenza sul modulo preposto della firma della citata atleta;

- per la **GREEN VOLLEY ASD** in persona del Presidente p.t., per responsabilità indiretta *ex art. 55, num. 3, Reg. Giur.*

La C.G.N. deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati all'udienza del 19 febbraio 2014 alla quale compariva solamente la Sig.ra Iris Grassi, unitamente al proprio difensore, Avv. Messina.

**La Commissione Giudicante Nazionale**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale.;
- Preso atto delle argomentazioni svolte dall'incolpata;

**OSSERVA**

La fattispecie all'esame trae origine dalla denuncia dell'atleta Cristiana Tomassi del 15 ottobre 2013 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale l'atleta comunicava di non aver mai sottoscritto il modulo di primo tesseramento alla società Green Volley ASD.



L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 1 ottobre 2013, il primo tesseramento al predetto Sodalizio, lo revocava e conseguentemente trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate ed ammesse dalla deferita Sig.ra Grassi nella memoria inviata alla Procura Federale e, successivamente, innanzi a questa Commissione, di fronte la quale l'allora Presidente del Sodalizio porgeva le proprie scuse per non aver rispettato gli obblighi derivanti dalla normativa federale.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dalla Sig.ra Grassi a sua giustificazione, pur dovendo ricondursi la vicenda ad un mero errore tecnico, possono trovare un parziale accoglimento e solo in funzione della graduazione della sanzione disciplinare da comminare, atteso che la negligente condotta posta in essere dalla stessa e dal Sodalizio, quest'ultimo a titolo di responsabilità indiretta, è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme.

Questa Commissione, pertanto, pur condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle violazioni poste in essere dagli incolpati, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione, come in dispositivo, considerato che la negligente condotta posta in essere appare assolutamente priva di dolo e che la Sig.ra Grassi ha partecipato in maniera attiva, collaborando con gli organi di giustizia FIPAV, al fine di chiarire la dinamica della vicenda oggetto del presente procedimento.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico della Sigr.a Iris Grassi, in qualità di Presidente all'epoca dei fatti del Sodalizio Green Volley, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due, e per la Green Volley ASD la multa di Euro 100,00.

Affisso il 27 febbraio 2014

**IL PRESIDENTE**

Avv. Thomas Martone